

Da Civile sezione Edile ad Edile – Architettura, vademecum per orientarsi tra leggi e norme

di Caterina Rinaldo e Giuseppe Sardone

Le vicende che, in questi anni, hanno caratterizzato l'iter che da **Ing. Civile sezione Edile**, passando per **Ing. Edile (V.O.)**, si è concluso(?) con **Ing. Edile – Architettura**, si sono concretizzate in continui cambiamenti di manifesti e ordinamenti che hanno prodotto solo molta confusione, aggiungendo al carico di lavoro, già notevole, anche l'angoscia e la preoccupazione circa le reali ed effettive possibilità professionali garantite da questi CdL.

Sembrava quasi che ogni anno la tranquillità nel potere proseguire i propri studi, concentrandosi sulla preparazione, dovesse essere turbata a causa di continue problematiche che non lasciavano spazio a soluzioni definitive, come ricordano bene tutti coloro che, durante quegli anni, cercavano di capire cosa stesse accadendo.

A cominciare da tutte le tipologie di corsi di "Edile" che si sono avvicendate:

a) Inizialmente esisteva il CdL in **Ing. Civile sezione Edile**.

b) Agli inizi degli anni '90 viene istituito il **CdL in Ingegneria Edile V.O.** Questo è un corso quinquennale, **antecedente la Riforma Universitaria di cui al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica "3 novembre 1999, n.509"** e come tale, soggetto alle **vecchie modalità di svolgimento dell'esame di Stato: una prova scritta ed una orale, ma solo fino alla fine del 2009, come sancito dalla legge 17/07 (pubblicata nella G.U. n°47 del 26/02/2007) ottenuta a seguito delle numerose petizioni promosse dal Movimento Nazionale DPR 328 (www.dpr328.too.it).**

Successivamente viene istituito:

c) il CdL in **Ingegneria Edile - Architettura** di **Roma La Sapienza, L'Aquila e Pavia**. Questo è un corso quinquennale (**CONFORME alla Direttiva 85/384/CEE**) ma **V.O.** che consente l'iscrizione, previo superamento del rispettivo esame di abilitazione consistente in **due prove**, a tutti i **tre settori dell'Albo degli Ingegneri (Civile – Ambientale, Industriale e dell'Informazione)**, o all'Albo degli Architetti o a quello degli Agronomi e Forestali.

Nelle altre sedi di Ingegneria, nello stesso tempo il CdL in Edile V.O. non gode dello stesso trattamento e regna la confusione più totale, ovvero:

d) il CdL **denominato "Ingegneria Edile – Architettura"**. Questo è un corso quinquennale (**NON CONFORME alla Direttiva 85/384/CEE**) e sempre **V.O.** che consente l'iscrizione, previo superamento di un esame di abilitazione consistente in **due prove**, a tutti i **tre settori dell'Albo degli Ingegneri (Civile – Ambientale, Industriale e dell'Informazione)**.

I trasferimenti da questo corso V.O. al successivo N.O. avverranno nella più totale mancanza di chiarezza.

e) Il **CdL in Edile – Architettura N.O.** è invece un corso quinquennale a ciclo unico (**CONFORME alla Direttiva 85/384/CEE**) appartenente, secondo quanto riporta il **D.P.R. 328/01**, alla **classe 4/S**. Questo significa che è un corso di **laurea specialistico (N.O.)** e come tale, **soggetto alle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato: due prove scritte, una pratica e una orale**. Consente l'iscrizione, previo superamento del rispettivo esame di abilitazione consistente in **quattro prove**, al **solo settore dell'Albo degli Ingegneri (Civile – Ambientale)** o all'Albo degli Architetti o a quello degli Agronomi e Forestali.

f) Il **CdL in Edile 3+2 N.O.** è invece un corso (**NON CONFORME alla Direttiva 85/384/CEE**) appartenente, secondo quanto stabilito dal D.M. 509/99 e specificato dal **D.P.R. 328/01**, alla **classe 4/S**. Questo significa che è un corso di **laurea specialistico (N.O.)** e come tale, **soggetto alle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato: due prove scritte, una pratica e una orale**. Consente l'iscrizione, previo superamento del rispettivo esame di abilitazione consistente in **quattro prove**, al **solo settore dell'Albo degli Ingegneri Civile – Ambientale** o a quello degli Agronomi e Forestali.

Si vedrà in seguito a quale apparato normativo è dovuta l'esistenza di tutti questi corsi.

Già nel **2004** diversi studenti del **CdL in Edile VO**, interessati a trasferirsi nel **cdL in Edile – Architettura NO**, a seguito della notizia secondo la quale il titolo non avesse riconoscimento in ambito europeo relativamente alla qualifica di architetto, avevano avanzato dei dubbi circa le modalità di svolgimento dell'**esame di Stato per i futuri laureati di questo nuovo corso**. E questo era interessante perché dava modo di vedere come la gente iniziasse a ragionare con la propria testa. La maggior parte delle domande però avevano come fondamento la convinzione che **l'esame di Stato potesse essere svolto con le modalità riservate ai laureati in Ingegneria Edile (V.O.), in quanto Edile-Architettura è un corso di laurea quinquennale**. Era importante allora, come adesso, fare chiarezza soprattutto per coloro che, salutando positivamente il nuovo CdL e trasferendosi, avrebbero scoperto solo successivamente, di dovere sostenere **un esame di Stato diverso da quello previsto**, potendo così accedere **al solo settore Civile – Ambientale dell'Albo degli Ingegneri od eventualmente all'Albo degli Architetti o all'Albo degli Agronomi e Forestali**.

Chiaramente l'iscrizione agli Albi, che è funzione dell'attività professionale che si intenderà svolgere, è subordinata al superamento del relativo esame di Stato, al pagamento di ulteriori tasse e alla corresponsione della quota annuale di iscrizione di ogni Ordine di cui si farà parte.

In definitiva, soltanto la vecchia laurea (**Edile V.O. ed Edile – Architettura V.O. di Roma La Sapienza, L'Aquila e Pavia**) consente l'iscrizione, previo superamento di un esame di abilitazione consistente in **due prove**, a tutti i **tre settori dell'Albo degli Ingegneri (Civile – Ambientale, Industriale e dell'Informazione)**. (Solo che mentre Edile V.O. verrà riconosciuta come classe 28/S, Edile – Architettura V.O. di Roma La Sapienza, L'Aquila e Pavia otterrà riconoscimento 4/S UE come si vedrà da un decreto del MIUR).

g) La laurea in **Edile – Architettura N.O. specialistica, successivamente approvata da Bruxelles in quasi tutti gli Atenei a partire dall'anno 2003-2004**, quindi successivamente alle tre sedi su citate, è da considerarsi a tutti gli effetti **N.O.** e consente l'iscrizione, previo superamento del rispettivo esame di abilitazione consistente in **quattro prove**, al **solo settore dell'Albo degli Ingegneri (Civile – Ambientale) o all'Albo degli Architetti o degli Agronomi e Forestali**.

Ci sono però delle particolarità che riguardano il **CdL in Ingegneria Edile-Architettura** che possono essere comprese solo alla luce di una attenta analisi di alcune disposizioni normative, di cui molto spesso si è all'oscuro. E' opportuno pertanto procedere ad una breve ricostruzione storica **dell'iter che ha caratterizzato il CdL in Edile – Architettura**, prima di spiegarle:

1. la direttiva del consiglio della **CEE 85/384 del 10.6.1985** stabilisce i requisiti per operare anche nel campo dell'architettura a livello europeo. Tale direttiva definisce, per la figura dell'architetto in Europa, il percorso formativo e le competenze professionali; in Italia sono storicamente presenti l'Ingegnere (poco stile e molta tecnica) e l'Architetto (poca tecnica e molto stile). La direttiva individua un'ampia banda formativa in cui è possibile collocare sia "l'architetto all'italiana" sia il nuovo "l'ingegnere architetto alla europea". In seguito a tale direttiva molte Facoltà di Ingegneria hanno tentato di realizzare un percorso formativo (all'interno della facoltà di Ingegneria) che mirasse alla formazione di un "architetto tecnico" ovvero una figura intermedia fra l'ingegnere e l'architetto conforme alla direttiva CEE per adeguarsi agli standard europei in merito alla nuova visione della professione di Architetto creando la figura dell'**Ingegnere Edile**.

2. all'inizio degli anni '90 gli atenei italiani, che hanno tentato di attivare corsi di laurea conformi a tale direttiva europea all'interno della facoltà di Ingegneria sono stati molteplici, ma nessuno è riuscito ad ottenere l'approvazione europea. A **Roma La Sapienza, L'Aquila e Pavia** i corsi di laurea in **Ingegneria Edile** sono stati riconosciuti conformi alla **direttiva 85/384/CEE** fra il **1998** ed il **1999**. La procedura per il riconoscimento europeo prevedeva l'approvazione in ordine di Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Ministero dell'Università (allora si chiamava M.U.R.S.T.) ed infine Commissione Europea. Gli altri Atenei italiani (non ancora riconosciuti) hanno cercato di imitare, ma sono stati tutti bloccati al Ministero a causa dell'imminente sopravvento della riforma Zecchino-Berlinguer (infatti molti corsi di laurea in Ingegneria Edile sono identici a Pavia, L'Aquila, Roma, ma non hanno il riconoscimento UE perchè furono bloccati al Ministero).

3. e fu la riforma dell'università e dei percorsi formativi (**509/99 detta anche Zecchino-Berlinguer**) che con i decreti attuativi ha creato il 3+2... la direttiva **85/384/CEE** fu recepita nella classe **4/S** ... nacquero gli **Edili-Architetti** ... alcuni ebbero il riconoscimento UE (Unione Europea) ai sensi della **85/384/CEE** (la procedura per tale riconoscimento di conformità non è cambiata e per arrivare a Bruxelles si passa sempre per Roma)... altri lo attendono ancora ...

4. e fu il **D.P.R. 328** che dovendo recepire la riforma dell'università in ambito professionale riformò gli albi professionali e le modalità di accesso... ed all'inizio fu il caos ... gli Edili senza riconoscimento non venivano accettati nè dall'Ordine degli Ingegneri nè dall'Ordine degli Architetti... poi fu cambiato il

D.P.R. 328 ed anche gli Edili, non UE, entrarono nell'Ordine degli Ingegneri... ed il V.O.?

Che fine hanno fatto gli **Edili pre D.M. 509/99 non UE**? E gli **Edili pre D.M. 509/99 UE di Roma, L'Aquila e Pavia**?

Esiste un **Decreto del MIUR, il n. 196 del 05/05/04, pubblicato nella G.U. del 21/08/04**, che contiene la **tabella di equiparazione** dei **diplomi di laurea (DL)**, conseguiti con il **V.O.** con i nuovi **diplomi di laurea specialistica (LS)**, valida ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

In questo decreto gli **Edili non UE** sono assimilati alla **28/S**, ovvero **alla classe di Ing. Civile Specialistica**, e gli **Edili UE** alla **4/S**, ovvero **alla classe di Ing. Edile-Architettura**,..... un **Edile non UE pre 509/99** viene evidentemente equiparato ad un **28/S** con diritto di accesso a tutti i settori dell'albo.

Si riportano testualmente gli articoli del su citato decreto:

Art. 1.

I diplomi di laurea (DL) di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la **tabella** (si veda D. M. 196/04).

Art. 2.

La corrispondenza, indicata nell'art. 1, tra una laurea rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 con piu' classi delle lauree specialistiche di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001, deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo.

Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio ordinamento in piu' percorsi indipendenti, qualora una delle citate lauree trovi corrispondenza con piu' classi di lauree specialistiche sara' compito dell'ateneo che ha conferito il diploma di laurea (DL) rilasciare a chi ne fa richiesta un certificato, che attesti a quale singola classe e' equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea.

Il decreto chiarisce in modo esauriente, quali siano stati **i corsi in Edile-Architettura V.O.** che hanno ottenuto il riconoscimento europeo, ovvero **Roma La Sapienza, L'Aquila e Pavia**. Per tutti gli altri, a prescindere da **come venissero indicati** nelle rispettive facoltà di appartenenza, questo riconoscimento **evidentemente non c'è stato**, trattandosi solo di una **gemmazione dal CdL in Ing. Civile sezione Edile. In virtù di questo si spiega il perchè dell'attribuzione della classe 28/S anche ad Edile V.O., la stessa classe di Civile V.O.**

Altresì si riporta la **Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** relativamente al **riconoscimento delle qualifiche professionali**.

Tre i punti che meritano di essere menzionati, nel capo V.7 "Architetto" (pag. 58) si legge per quanto concerne l'Italia:

1)“Laurea in Ingegneria Edile – Architettura, Università di Roma, L’Aquila e Pavia, che rilasciano il titolo valido in presenza di esame di abilitazione. L’anno indicato è il **98/99;**”

Si tratta chiaramente del CdL in Ing. Edile - Architettura V.O., come tale soggetto al vecchio esame di Stato e alla previgente modalità di iscrizione all’Albo degli Ingegneri e riconosciuto in base al **Decreto di equiparazione del MIUR (n. 196 del 05/05/04, pubblicato nella G.U. del 21/08/04)**, come **classe 4/S**, quindi come **Ing. Edile - Architettura**. I laureati possono espletare la professione di Architetto in Europa. **Queste tre sedi sono l’esempio che avrebbero dovuto seguire tutte le altre facoltà di Italia per garantire ai futuri laureati il corretto sbocco professionale, coerentemente con quanto asserito fin dall’iscrizione.**

2)“Laurea specialistica in **Edile – Architettura, Università di L’Aquila, Pavia, Roma “La Sapienza”, Ancona, Basilicata – Potenza, Pisa Bologna, Catania, Genova, Palermo, Napoli Federico II, Roma Tor Vergata, Trento, Politecnici di Bari e Milano**, che rilasciano il titolo valido in presenza di esame di abilitazione. L’anno indicato è il **2003/2004;**”

Si tratta di CdL in Ingegneria Edile – Architettura specialistica, **come tale soggetto al nuovo esame di Stato e alla nuova modalità di iscrizione al solo settore civile e ambientale dell’Albo degli Ingegneri** e come stabilito dal D.P.R. 328/01, aventi diritto, in quanto classe **4/S**, all’iscrizione – in alternativa - anche **all’Albo degli Architetti** e dei **Dottori Agronomi e Forestali**. Per questi CdL, l’iter di approvazione passato dal MIUR per giungere a Bruxelles è stato fatto ex-novo, comprendendo quindi **anche le tre sedi che già avevano ottenuto il precedente riconoscimento di validità**. Questo sta a significare che se uno **studente di Edile – Architettura è passato dal suo corso di Roma La Sapienza, L’Aquila e Pavia, attivato nel 1998-1999**, ad uno qualunque attivato nel **2003-2004** è automaticamente divenuto un N.O. soggetto a tutte le regole del D.P.R. 328/01.

Stesso dicasi per un qualunque studente di Ing. Edile V.O., di tutte le altre sedi, che si sia trasferito ad un **CdL in Edile – Architettura istituito a partire dal 2003 - 2004**: questi ha perso ogni diritto di studente V.O., coerentemente con ciò che dice la legge.

Questo è avvenuto nella più totale disinformazione circa gli apparati normativi che regolavano la materia. Apparati normativi alla portata di chiunque si fosse messo a ragionare per leggi, esautorato dal carico di lavoro che ogni cambio di manifesto comportava, ma rassegnato a sostenerlo, nella speranza di salvaguardare il titolo.

3) Nell’allegato **VI pag. 1** “Diritti acquisibili applicati alle professioni che sono oggetto di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione”, si ritrova una interessante tabella, sempre per quanto riguarda l’Italia che dice:

“– Diplomi di laurea in architettura rilasciati dalle università dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all’esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un’apposita commissione, l’esame di stato che abilita all’esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto)

– Diplomi di laurea in ingegneria nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. ing. Architetto o dott. ing. in Ingegneria Civile) recando come anno di riferimento il 1987 – 1988.”

Diverse le richieste giunte all'indirizzo del Movimento DPR 328 di studenti e laureati preoccupati circa la reale spendibilità del loro titolo, soprattutto ai fini della iscrizione all'Albo professionale. Si tratterebbe per lo più di laureati ignari del fatto che nel trasferirsi verso quella che, in alcune sedi, veniva chiamata "Edile-Architettura", sono di fatto diventati, da essere **V.O.**, degli **N.O.** a tutti gli effetti, **ma del resto non si tratterebbe che dell'ennesima beffa nei confronti dei V.O., con enormi perdite di possibilità lavorative.**

In definitiva un **laureato in Ingegneria Edile – Architettura, NON proveniente dai corsi V.O. di Roma, L'Aquila e Pavia (lettera e-f-g) è da considerarsi in tutto e per tutto un N.O., sempre che sia un vero Edile – Architetto** (quindi non lettera **d**, mentre un laureato in **Edile V.O.** NON proveniente da corsi di Roma La Sapienza, L'Aquila e Pavia resta un 28/S), soggetto a tutte le disposizioni contenute nel D.P.R. 328/01. In quanto N.O. **non ha le stesse possibilità di argomentare circa un presunto trattamento disparitario fra colleghi dello stesso ceppo**, così come avviene per i laureati V.O. ante D.M. 509/99. Si può però osservare, alla luce del principale problema dei **vecchi corsi di Edile**, ovvero **i 4 Laboratori di oltre 200 ore ciascuno**, come sarebbe stato **oltremodo inammissibile sottoporre questi laureati ad un ulteriore periodo di tirocinio, che stante la bozza di riforma del D.P.R. 328/01, mai entrata in vigore, non sarebbe stato nemmeno agevole stimare se di sei mesi o di un anno, poiché l'uno si riferisce agli architetti, l'altro agli ingegneri ... nel caso degli edili-architetti !?** **Il problema dei laboratori sta nel fatto che sono stati inizialmente configurati come dei corsi annuali a cui a fronte di un esame veniva riconosciuta una idoneità. In un successivo manifesto degli studi, sono stati accorpati alle rispettive materie tutor e suddivisi appesantendo altre materie, che nulla avevano a che spartire con la tutor del laboratorio. Inutile dire che chi aveva sostenuto i Laboratori da 200 ore annuali, cambiando ordinamento/manifesto, sempre alla ricerca della chimera del riconoscimento UE (unione europea), era costretto poi a sostenere anche quello delle altre materie con pochissimi sconti sulla pena!!**

Relativamente al D.P.R. 328/01 si ricorda la vicenda dell'omissione di una dicitura relativa **alla collocazione degli Edili non UE (non i fortunati di Roma La Sapienza, L'Aquila e Pavia)**, che creò parecchia confusione alla luce della impossibilità per questi laureati di accedere all'Albo professionale degli Ingegneri.

“CAPO IX

PROFESSIONE DI INGEGNERE

Art.

47

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

- 1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - **corso di laurea corrispondente alla Direttiva 85/384/CEE ;”**

La dicitura venne corretta successivamente a seguito delle proteste e della conseguente **circolare del MIUR del 28/05/02 n. 2126**, che chiarì:

“per quel che riguarda la **professione di ingegnere**, i **laureati in ingegneria secondo il vecchio ordinamento possono partecipare all'esame di Stato per uno qualunque dei tre settori previsti per la professione di ingegnere**. I laureati della classe 4/S – Architettura e ingegneria edile – possono partecipare all'esame di Stato di ingegnere per il settore civile e ambientale sia se provenienti dal corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE, sia dal corso 4/S - “Architettura ed ingegneria edile” come risulta dall' avviso di rettifica all'art.47 del D.P.R. n.328 pubblicato nella G.U. n.3 del 4 gennaio 2002.”

divenendo:

“CAPO IX

PROFESSIONE DI INGEGNERE

Art.

47

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

- 1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;”

tuttavia nella **bozza di riforma del D.P.R. 328/01** (mai pubblicata in G.U.) **non vi è traccia della correzione** e questo ci auguriamo sia stato fatto alla luce di quel **Decreto di equiparazione del MIUR, che dice che gli Edili V.O. sono classe 28/S, quindi di fatto dei Civili V.O. con pieno diritto di iscrizione a tutto l'Albo degli Ingegneri.**

Sempre relativamente ai contenuti del D.P.R. 328/01 si fa notare che mentre relativamente alla laurea specialistica in Edile – Architettura, la classe è **4/S**, che significa che questi **laureati in ingegneria** possono

fare gli architetti in Europa, **la cosa non è altrettanto vera per i laureati in Edile del 3 + 2**, che risultano invece appartenere alla classe **4/S**, ma non avere riconoscimento in ambito europeo per quanto riguarda la professione di "Architetto". Naturalmente il percorso formativo non può che essere identico **e come non spiegare altrimenti le difficoltà nell'attivare il 2 in alcune sedi universitarie!!**

In conclusione le tipologie dei laureati in "Edile" sono 6:

- 1) **Civile sezione Edile, quinquennale ante D.M. 509/99** = V.O. = vecchio esame di Stato + iscrizione a tutto l'Albo degli Ingegneri, sezione A = classe 28/S;
- 2) **Edile quinquennale ante D.M. 509/99** = V.O. = vecchio esame di Stato + iscrizione a tutto l'Albo degli Ingegneri = classe 28/S;
- 3) **Edile – Architettura UE (Roma La Sapienza, L'Aquila, Pavia), quinquennale ante D.M. 509/99** = V.O. = vecchio esame di Stato + iscrizione a tutto l'Albo degli Ingegneri, sezione A o Albo degli Architetti o Albo degli Agronomi e Forestali = classe 4/S UE;
- 4) **Edile – Architettura UE, quinquennale ex D.M. 509/99** = N.O. = nuovo esame di Stato + iscrizione al solo settore Civile e Ambientale dell'Albo degli Ingegneri, sezione A o Albo degli Architetti o Albo degli Agronomi e Forestali = classe 4/S UE;
- 5) **Edile triennale, ex D.M. 509/99** = N.O. = nuovo esame di Stato + iscrizione al solo settore Civile e Ambientale dell'Albo degli Ingegneri, sezione B; o settore Architettura dell'Albo degli Architetti, sezione B; o Albo degli Agronomi e Forestali; inoltre come recita l'art.55 del D.P.R. 328/01, coloro che siano in possesso di una laurea triennale contraddistinta da questo valore possono iscriversi all'Albo dei Geometri, a quello dei Periti industriali (sezione edilizia) = classe 4;
- 6) **Edile 3 + 2 Specialistica, ex D.M. 509/99** = N.O. = nuovo esame di Stato + iscrizione al solo settore Civile e Ambientale dell'Albo degli Ingegneri, o Albo degli Agronomi e Forestali = classe 4/S NON UE;

In definitiva coloro che appartengono al **CdL denominato Edile - Architettura** (lettera **d**) e hanno sostenuto i laboratori da 200 ore, non hanno il riconoscimento europeo 4/S, ma appartengono alla classe 28/S.

Altresì coloro che da **Edile** (lettera **a - b - c**) o **Edile-Architettura** (lettera **d**), sono stati trasferiti ad **Edile-Architettura** (lettera **e - f - g**) non sono più dei **V.O.**, bensì **soggetti in tutto e per tutto al D.P.R. 328/01, quindi dei N.O.**

La bozza di riforma del D.P.R. 328/01 non è mai stata pubblicata nella G.U. a seguito del cambio di Governo successivo alle elezioni del 2006, pertanto allo stato attuale **vige il D.P.R 328/01 per quanto riguarda le lauree ex D.M. 509/99 (ovvero quelle afferenti al N.O. lettere e – f – g).**

Tutte le lauree del V.O. (lettere a - b - c - d) invece, sono regolate dal D.L. 300/06 convertito con modifiche nella Legge 17/07, per quanto riguarda l'esame di abilitazione e l'iscrizione all'Albo professionale degli Ingegneri.

leggi e norme di riferimento–

D.M. 509/99;

Legge 17/07;

Direttiva 85/384/CEE;

D.P.R. 328/01;

Rettifica D.P.R.328/01 per Edili;

Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;

Circolare del MIUR n.2126 del 28/05/02

D.M. n. 196 del 05/05/04 (GU. del 21/08/04)

Tabella di equiparazione dei diplomi di laurea V.O. con i diplomi di laurea specialistica N.O.;

Direttiva 2005/36/CE;

Bozza di riforma del D.P.R. 328/01 al 22/12/05;

Bozza di riforma del D.P.R. 328/01 settembre 2005;

Disposizioni di legge riguardanti l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti

R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537;

per scaricare i testi si faccia riferimento al seguente indirizzo internet:

(<http://www.costruzioni.net/cr/professioneuniversita/edilearch2.htm>)

Per informazioni:

Movimento Nazionale DPR328

<http://www.dpr328.too.it>

Iscriviti alla mailing-list per essere sempre aggiornato in tempo reale, andando su:

<http://it.groups.yahoo.com/group/MovNazDpr328/>

info: movimentodpr328@yahoo.it

Movimento Nazionale DPR328 - Sede di Bari

<http://www.comibari.too.it>

Ingegneri in Europa

Responsabili: **Pasquale Allegro, Caterina Rinaldo, Luigi Rubino, Vito Salerno.**

mailing-list : <http://it.groups.yahoo.com/group/ingegneriineuropa/>

info: ing.europa@gmail.com